

## Delibera n° 917

Estratto del processo verbale della seduta del  
**16 giugno 2023**

**oggetto:**

LR 18/2016, ART 39 COMMA 1, LETTERA B) RELAZIONE 2023 SULLA PRESTAZIONE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
<b>Mario ANZIL</b>	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
<b>Cristina AMIRANTE</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Sergio Emidio BINI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Sebastiano CALLARI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Riccardo RICCARDI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Alessia ROSOLEN</b>	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Stefano ZANNIER</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Barbara ZILLI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

**Gianni CORTIULA**      Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Visto** il Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" che al titolo II disciplina il sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale;

**Visto** il Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 "Modifiche al Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124" che ha riformato il ciclo della performance per migliorarne l'efficacia, incidendo sulla disciplina relativa alla predisposizione, approvazione e validazione della Relazione annuale sulla performance;

**Considerato** che il percorso iniziato nel 2009 con il cd "decreto Brunetta", in cui si mirava a una Pubblica Amministrazione più snella e più efficiente, capace di misurare gli impatti delle sue azioni sui cittadini, sulle imprese e sul territorio è ora destinato ad arricchirsi di ulteriori contributi con l'introduzione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, da cui l'acronimo PIAO, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 Agosto 2021 n. 113, che è volto a superare la molteplicità, e conseguente frammentazione, degli strumenti di programmazione introdotti nelle diverse fasi dell'evoluzione normativa;

**Visto** in particolare l'articolo 10 di cui al "decreto Brunetta" che prevede che le amministrazioni pubbliche redigano e pubblichino sul sito istituzionale ogni anno due fondamentali documenti di rappresentazione della *performance*: il documento di programmazione, Piano della *performance*, ora assorbito nel richiamato PIAO, e la Relazione sulla *performance* quale documento di rendicontazione, da adottare nell'ambito del processo ciclico di programmazione – monitoraggio – valutazione – rendicontazione e variazione in base ai correttivi;

**Visto** l'articolo 15 del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, che nel definire le responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo nella sua attività di promozione della cultura della responsabilità per il miglioramento della *performance*, del merito, della trasparenza e dell'integrità prevede che lo stesso, oltre ad emanare le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici di cui deve verificarne il conseguimento, definisca in collaborazione con i vertici dell'amministrazione la Relazione al pari del documento di pianificazione della prestazione;

**Preso atto** che a seguito della modifica all'articolo 10 del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, operata dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, entro il 30 giugno di ogni anno le amministrazioni devono pubblicare, sul proprio sito istituzionale, la Relazione sulla *performance*, approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo indipendente di valutazione (ora innanzi OIV), ai sensi dell'articolo 14 del predetto decreto;

**Atteso** che la Relazione sulla *performance* evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti;

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, che in particolare all'articolo 1, comma 1, dispone che "Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni: [...]; lettera c) articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della performance); [...]; lettera e) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Piano organizzativo del lavoro agile)";

**Preso atto** che le predette disposizioni normative sono altresì richiamate in particolare dall'articolo 5 della "Sezione Monitoraggio" del Decreto Ministeriale del 30 giugno 2022, n. 132, "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e organizzazione, in attuazione del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito con la Legge n. 113 del 6 agosto 2021", già richiamato;

**Accertato** che, in sede di conversione è stato inserito l'articolo 18-bis del su citato D.L. 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale nei confronti delle Regioni a statuto speciale trovano applicazione le disposizioni del predetto D. L. n. 80 del 9 giugno 2021 compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione;

**Viste** le linee guida n. 3/2018 redatte ai sensi del Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, e dell'articolo 3, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105 che attribuisce al Dipartimento

della Funzione Pubblica (ora innanzi DFP) le funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio in materia di ciclo della *performance*, avvalendosi del supporto tecnico e metodologico della Commissione Tecnica per la *Performance* (CTP) di cui all'articolo 4 del citato DPR;

**Preso atto** che le citate linee guida contenenti gli indirizzi impartiti dal DFP sostituiscono, per i ministeri, le delibere CIVIT/ANAC, delibera n. 5/2012 e delibera n. 6/2012 relativa alla validazione e che solo gli indirizzi metodologici e le indicazioni di carattere generale sono applicabili anche alle altre amministrazioni dello Stato;

**Preso atto** che il processo meglio descritto nelle "*Linee guida per la Relazione annuale sulla performance*" n. 3/2018, già citate e tuttora vigenti, termina con la pubblicazione entro il 30 giugno della Relazione validata e vede coinvolti:

- l'amministrazione, che cura la predisposizione del documento avvalendosi delle risultanze dei sistemi di misurazione e degli esiti delle valutazioni effettuate dai soggetti competenti;
- l'organo di indirizzo politico amministrativo, che approva la Relazione, verificando il conseguimento degli obiettivi specifici nonché la corretta rappresentazione di eventuali criticità emerse nel corso dell'anno di riferimento e per le quali l'OIV ha ritenuto opportuno procedere alle segnalazioni di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150;
- l'OIV, che misura e valuta la *performance* organizzativa complessiva e valida la Relazione, garantendo in tal modo la correttezza, dal punto di vista metodologico, del processo di misurazione e valutazione svolto dall'amministrazione, nonché la ragionevolezza della relativa tempistica;

**Vista** la Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 "Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale" che recependo la Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" si pone come norma di adeguamento dell'ordinamento regionale e disciplina il sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Amministrazione;

**Visto** in particolare il Capo V del Titolo III della Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 avente ad oggetto la valutazione della prestazione nell'ambito del sistema integrato del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale;

**Visto** l'art. 39 c.1, lettera b) della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18 che al fine di assicurare la qualità, la comprensibilità e l'attendibilità dei documenti di rappresentazione della prestazione e di garantire la massima trasparenza, prevede l'adozione, con le modalità e per la durata stabilite nei provvedimenti di organizzazione, avvalendosi del supporto dell'OIV, di "un documento di relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti";

**Vista** la generalità 4 dicembre 2020, n. 1840 nonché la propria deliberazione 8 gennaio 2021, n. 7 con cui è stato rinnovato l'incarico di componenti dell'OIV dell'Amministrazione e degli Enti regionali, di cui all'articolo 42 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18;

**Visto** il Sistema permanente di misurazione e valutazione della prestazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con propria deliberazione 9 aprile 2020, n. 532, in risposta alla novella di cui al Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, che intervenendo sul ciclo della *performance* ha voluto rafforzare l'integrazione tra i sistemi di programmazione, monitoraggio delle attività e procedure di valutazione, al fine di assicurare elevati standard qualitativi e l'ottimizzazione della produttività dei servizi offerti;

**Considerato** che le ultime riforme nell'ambito della *performance* sottolineano l'importanza dell'orientamento al risultato volto alla creazione di Valore Pubblico;

**Preso atto** che il Decreto Ministeriale del 30 giugno 2022, n. 132 ha evidenziato il concetto di Valore pubblico e la connessione "*performance, impatto, Valore Pubblico*" rappresentata nel PIAO;

**Preso atto** che, nelle more della definizione dei provvedimenti attuativi del PIAO è stato adottato nel 2022 il Piano della prestazione al fine di mettere in sicurezza il ciclo valutativo, operando una scelta di definizione di una programmazione in prospettiva, ma indipendentemente dal PIAO, consentendo il rispetto degli oneri contrattuali e i requisiti che condizionano l'erogazione degli istituti premiali, il riconoscimento delle progressioni economiche e di carriera, il conferimento di incarichi di responsabilità, secondo il consolidato orientamento per il quale la

definizione degli obiettivi di *performance* costituisce una condizione inderogabile affinché il ciclo valutativo possa dispiegare i propri effetti;

**Visto** il Piano della prestazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con propria deliberazione 29 aprile 2022, n. 591, che ha definito per l'anno 2022 gli elementi fondamentali per la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della *performance* organizzativa e individuale;

Atteso che gli indicatori di impatto, di risultato e di valore pubblico, già presenti nel Piano della prestazione 2022 hanno trovato la loro collocazione nel Piano integrato di attività e organizzazione, introdotto dall'articolo 6 del Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, che ha assorbito, in apposita sezione, la programmazione della prestazione redatta in ottica di valore pubblico;

**Vista** la propria deliberazione 16 settembre 2022, n. 1322, con la quale è stato adottato per la prima volta, in fase sperimentale, il "Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO 2022" della Regione Friuli Venezia Giulia;

**Considerato** che, come il Piano della prestazione, anche il PIAO rappresenta uno strumento dinamico, che, in relazione al progredire della strategia complessiva della struttura amministrativa cui pertiene e alla luce delle esigenze sopravvenute, si evolve con l'evoluzione del contesto, garantendo la coerenza con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, ai sensi dell'articolo 4 e 6 di cui al Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e s.m.i.;

**Visto** l'articolo 6 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, secondo cui l'OIV, verifica l'andamento delle *performance* rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnala la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'Amministrazione;

**Dato atto** che alcuni obiettivi, indicatori e target sono stati in parte ridefiniti nella fase di monitoraggio, in un percorso di riqualificazione degli stessi, attraverso lo strumento della *Balanced Scorecard*, grazie all'attività di affiancamento al lavoro dei dirigenti da parte dell'OIV, orientando il *focus* sul miglioramento della qualità degli indicatori, che si pongono a valle degli obiettivi di impatto, chiave di volta del miglioramento organizzativo e base per una valutazione efficace;

**Considerato** che ai sensi del medesimo articolo 6 Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 "le variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della *performance* organizzativa e individuale devono essere inserite nella Relazione sulla *performance* e vengono valutate dall'OIV ai fini della validazione di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c)";

**Rilevate** le variazioni degli obiettivi e degli indicatori della *performance* organizzativa e individuale, attraverso il sistema operativo del controllo di gestione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del citato Decreto, che si sono verificate durante l'esercizio 2022, in un contesto in cui hanno impattato emergenze plurime (dall'invasione dell'Ucraina, alla crisi energetica, all'inflazione), le cui implicazioni si sono avvertite a livello nazionale ma anche a livello internazionale che insieme alla passata pandemia, quale primo fattore scatenante l'incertezza economica e la vulnerabilità, hanno portato a ripensare alle priorità politiche;

**Preso atto** che l'OIV ha monitorato e validato le richieste di modifica ritenute ammissibili e non prevedibili *ex ante* degli obiettivi di impatto in corso d'anno, operando le verifiche necessarie in merito alle motivazioni sottese;

**Visto** in particolare il comma 1 dell'articolo 14, della legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dall'art. 87-bis, comma 5, D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, dall'art. 263, comma 4-bis, lett. a), Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, dall'articolo 11-bis, comma 2, lett. a), b) e c), Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, prevede che le amministrazioni pubbliche redigano, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del Piano della *performance*;

**Preso atto** che nel PIAO, è confluito altresì il POLA, consentendo a ciascuna pubblica amministrazione di definire sia la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, sia le misure organizzative, i percorsi formativi del personale e gli strumenti di rilevazione periodica dei risultati conseguiti, per contribuire al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa e alla digitalizzazione dei processi;

**Preso atto** che nel richiamato Piano della Prestazione 2022, confluito poi nel PIAO 2022, nel cui ambito, tra gli obiettivi di impatto è stato previsto quello dedicato al miglioramento del benessere organizzativo derivante dall'introduzione di misure volte a conciliare il tempo lavoro con il tempo di vita di genitori di figli minori;

**Vista** la propria delibera 26 ottobre 2018, n. 1962 di approvazione dell'avvio dell'azione sperimentale del progetto Vela;

**Preso atto** dell'intervenuta stipula, in data 29 luglio 2022, dell'Accordo stralcio sul lavoro agile e altre forme di lavoro a distanza - personale non dirigente del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia;

**Vista** la propria deliberazione 26 agosto 2022, n. 1228 con cui è stata approvata la "Disciplina regionale del lavoro agile";

**Preso atto** che allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro sono stati sottoscritti appositi accordi individuali, dal lavoratore agile e dal dirigente, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, per l'attuazione della modalità di lavoro agile nel rispetto della vigente normativa;

**Viste** le "linee guida sul piano organizzativo del lavoro agile e indicatori di *performance*", approvate con DM del Ministro per la Pubblica Amministrazione di data 9 dicembre 2020 e redatte dal DFP ai sensi dell'articolo 14, comma 1, legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dall'articolo 263, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ribadiscono la necessità che gli obiettivi di *performance* organizzativa individuati nel POLA e valutati anche dall'OIV, debbano trovare una corrispondente rendicontazione nella Relazione annuale sulla *performance*;

**Visto** il 20° report di controllo di gestione - dicembre 2022 quale documento di rendicontazione della *performance*;

**Preso atto** che gli obiettivi di *performance* organizzativa individuati nell'ambito del lavoro agile e valutati anche dall'OIV, trovano la loro corrispondente rendicontazione all'interno del suddetto report, quale parte integrante della Relazione sulla prestazione de quo;

**Preso atto** che in fase di consuntivazione finale, dal 27 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023, i responsabili hanno rendicontato gli interventi di propria attribuzione alla data di monitoraggio del 31 dicembre 2022;

**Considerato** che l'attività di monitoraggio e di rendicontazione finale degli stessi è stata completata in appositi incontri organizzati con l'OIV, il Servizio Programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica, il Direttore generale e i Direttori centrali e i Direttori di Ente Regionale;

**Preso atto** degli esiti della "Relazione sullo stato di realizzazione e sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni", di cui all'articolo 14, comma 4 lettera a) e g) del Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e all'articolo 42, comma 3, lettera a) della Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 presentata dall'OIV in data 24 maggio 2023;

**Preso atto** che, dopo l'avvenuta rivisitazione del sistema di misurazione e valutazione della prestazione, alla luce della novella normativa già richiamata, l'OIV ha verificato, anche nel corso del 2022 l'efficacia e il miglioramento del sistema di classificazione degli indicatori e degli impatti secondo il modello di riferimento della *Balanced Score Card* inserita nella metodologia dell'Amministrazione regionale già del 2020, ad oggi presidiata dal Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica della Direzione generale e che dovrà essere calibrata quale strumento per il pieno sviluppo del PIAO;

**Perso atto** che l'OIV ha riconosciuto l'impegno profuso nell'identificare il valore pubblico oltre che l'impatto generato dagli obiettivi attraverso indicatori e target in una crescente qualità e puntualità anche in fase di rendicontazione dei risultati da parte dei responsabili, nonché nel confronto dialettico in sede dei colloqui svolti con lo stesso OIV, confermando una sempre maggiore organicità del sistema;

**Preso atto** che lo stato generale di salute dell'Amministrazione generale non è oggetto della valutazione delle prestazioni e l'OIV ne rileva il grado di raggiungimento degli obiettivi primari;

**Accertato** che il procedimento di programmazione degli obiettivi è stato condotto in conformità con le modalità stabilite dal vigente sistema di misurazione e valutazione della prestazione, approvato con propria deliberazione 9 aprile 2020, n. 532, in un processo integrato di valutazione della *performance* organizzativa e individuale del personale, l'OIV ha confermato che i processi posti in essere dall'Amministrazione risultano idonei a garantire la rispondenza con i requisiti metodologici definiti dall'articolo 5 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150;

**Considerato** che la Relazione sulla prestazione è uno strumento di *accountabilty* attraverso il quale l'Amministrazione può rendicontare a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel periodo considerato e gli eventuali scostamenti e le relative cause, rispetto agli obiettivi programmati e che a tal fine, le linee guida n. 3/2018, già citate, ribadiscono che "nella predisposizione della Relazione devono essere privilegiate la sinteticità, la chiarezza espositiva, la comprensibilità, anche facendo ampio ricorso a rappresentazioni grafiche e tabellari dei risultati per favorire una maggiore leggibilità delle informazioni";

**Ritenuto**, per le finalità di cui sopra, configurare la Relazione sulla prestazione come documento snello e comprensibile, che relazioni in forma comunicativa la *performance* della Regione per l'anno 2022;

**Dato che** la presente Relazione, che conclude il ciclo della *performance* relativo all'anno 2022, ha lo scopo di illustrare i risultati ottenuti e lo stato di avanzamento degli obiettivi programmati dall'Amministrazione regionale;

**Dato atto** che la stessa tiene conto delle raccomandazioni e dei suggerimenti dell'OIV ricevuti nel tempo, ad esito di incontri specifici e degli incontri periodici con l'amministrazione, nonché di quanto riportato nella già richiamata Relazione annuale;

**Considerato** che l'amministrazione deve dare conto delle variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della *performance* organizzativa e individuale, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150;

**Ritenuto** utile, come altresì indicato dalle linee guida n. 3/2018, per agevolare la lettura del documento, riportare in uno specifico allegato alla Relazione, le modifiche apportate in corso di esercizio in conseguenza degli esiti dei monitoraggi intermedi e validate dall'OIV;

**Vista** la novella del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 che ha aggiunto al Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 l'articolo 19 bis che al comma 2 prevede che "ciascuna amministrazione adotti sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi, secondo quanto stabilito dal su citato articolo 8, comma 1, lettere c) ed e) del Decreto legislativo n. 150 del 2009";

**Vista** la novella di cui all'articolo 14 del suddetto Decreto che rafforzandone il ruolo al comma 4 bis stabilisce che gli OIV procedono alla validazione della Relazione sulla *performance*, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione;

**Visto** il Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 Agosto 2021 n. 113 che in ottica di valorizzazione dello strumento, all'articolo 6 comma 3 prevede che "Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150";

**Preso atto** che la *performance* si misura anche con il metro della soddisfazione degli utenti dei servizi, in attuazione dei principi della valutazione partecipativa nelle amministrazioni pubbliche descritti nelle Linee Guida n. 4/2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

**Considerato** che secondo l'OIV al fine di evidenziare in modo più efficace il valore generato dall'operato dell'Amministrazione, è necessario sia affinare il processo di integrazione della programmazione con la strategia complessiva del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER), sia conferire maggiore unitarietà e organicità alla Sottosezione Valore pubblico del PIAO, rafforzando il principio della partecipazione degli utenti esterni ed interni e, più in generale dei cittadini, al processo di misurazione della *performance*, adottando sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione e sviluppando le più ampie forme di partecipazione;

**Vista** la deliberazione n. 18/sezaut/2020/inpr avente ad oggetto "le linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da covid-19" in cui la Corte dei Conti ha invitato la Regione a porre "particolare attenzione" al controllo della qualità dei servizi, alla luce dell'effettiva soddisfazione del cittadino utente";

**Riconosciuto** il valore strategico della *citizen satisfaction* e ritenuto fondamentale per la creazione di valore pubblico, il punto di vista del cittadino, affinché l'ascolto diventi una funzione permanente, pianificata e governata;

**Dato che** le richiamate modifiche normative e raccomandazioni della Corte dei Conti hanno rafforzato il principio della partecipazione degli utenti esterni ed interni e, più in generale dei cittadini, al processo di misurazione della *performance* organizzativa, richiedendo alle amministrazioni di adottare sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione e di sviluppare le più ampie forme di partecipazione;

**Vista** la deliberazione n. FVG/20/2023/FRG con cui il 4 aprile 2023 la Corte dei conti – Sezione controllo della Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato la Relazione del Rapporto di coordinamento della finanza pubblica regionale;

**Preso atto** che in merito alla situazione dei controlli interni, la Corte dei Conti oltre ad evidenziare ambiti di futuro miglioramento, rileva negli anni 2021 e 2022 positive innovazioni nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa, evidenziando altresì un quadro positivo del sistema dei controlli e del ciclo della *performance*, riconoscendo l'efficacia delle modifiche organizzative e di sistema messe in atto dalla Regione, valutando con favore il percorso di definizione e misurazione dell'impatto degli interventi intrapreso, in termini di valore pubblico creato per i cittadini e per il territorio regionale;

**Preso atto** che in riferimento all'anno 2022 è stata curata dal Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica e inserita in una apposita sezione della presente Relazione, una sintesi dei risultati emersi dai principali indicatori, tra i centoquarantatré indicatori di valore pubblico, definiti per lo più con scadenza pluriennale nel documento di programmazione della *performance* 2022 ed associati agli obiettivi d'impatto, al fine di rappresentare il valore pubblico generato nell'anno 2022 e di orientare al meglio la rimodulazione delle priorità e degli obiettivi, delle strutture regionali interessate;

**Preso atto** che l'OIV ha utilizzato durante i colloqui di valutazione con i Direttori le suddette analisi elaborate dal su richiamato Servizio della Direzione generale;

**Riconosciuto** così il valore del controllo di gestione di cui l'Amministrazione regionale si avvale, quale strumento puntuale di monitoraggio degli obiettivi al fine di sviluppare sempre di più il processo di misurazione e la valutazione dell'impatto delle politiche sul territorio unitamente al valore pubblico creato;

**Vista** la Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 che in particolare all'articolo 22 specifica che "l'attività di controllo strategico mira a verificare l'effettiva realizzazione degli obiettivi e delle azioni strategiche definite nel Piano strategico regionale di cui all'articolo 13 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, ponendosi a sussidio diretto degli organi e delle attività di indirizzo politico" e che "la Direzione generale riferisce agli organi di indirizzo politico in via riservata sui risultati delle analisi effettuate";

**Preso atto** che, in linea con le indicazioni della Corte e dell'OIV, il Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica della Direzione Generale, nell'elaborare i report di controllo strategico si è avvalso dei risultati delle indagini di *citizen satisfaction*, svoltesi nel 2022, che hanno rilevato il livello di soddisfazione delle imprese e dei cittadini residenti in relazione a precisi temi;

**Preso atto** che è stato altresì realizzato dal su citato Servizio uno specifico report di sintesi di fine legislatura che illustra gli indicatori presenti negli scenari del Piano strategico 2018-2023, al fine di misurare gli impatti, dal 2022 valorizzati anche in ottica di valore pubblico, in serie storica, dal 2016 all'ultimo dato disponibile;

**Ritenuto** pertanto di approvare la "Relazione sulla prestazione 2023" della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all'allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

**Dato atto** che costituisce allegato alla "Relazione sulla prestazione 2023" della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia", quale documento della *performance* regionale, il report di controllo di gestione "Controllo di gestione – 20° report dicembre 2022" di cui all'allegato 2) alla presente deliberazione;

**Preso atto** che, ai sensi del comma 3, lettera c) dell'articolo 42 della Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, la Relazione sulla prestazione resta soggetta alla validazione da parte dell'OIV e che la predetta validazione è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti;

**Accertato** che, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, lett. c), della Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, l'OIV ha validato la Relazione sulla prestazione 2022, relativa all'anno 2021, approvata con propria deliberazione della Giunta regionale di data 17 giugno 2022 n. 865, come si evince dal "Documento di validazione della Relazione sulla prestazione" di data 21 giugno 2022;

**Ritenuto** opportuno, ai sensi del su citato articolo, dare trasmissione degli atti all'OIV al fine della necessaria validazione della Relazione *de quo*;

**Ritenuto** di pubblicare la Relazione sulla prestazione sul sito ufficiale, in una pagina dedicata, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 10, 19 bis e del su citato articolo 14 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, che prescrive che per la stessa debba esserne poi assicurata la visibilità;

**Visto** il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

**Visto** il D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

**Visto** il Decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 74 recante le "Modifiche al d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, in attuazione dell'art. 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015 n. 124" e s.m.i.;

**Visto** il Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113;

**Visto** il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, di trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

**Vista** la Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 "Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale" e s.m.i.;

**Vista** la Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa" e s.m.i.;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 0277/Pres e s.m.i.;

**Visto** lo statuto regionale;

**La Giunta regionale**, su proposta del Presidente della Regione, all'unanimità,

### **Delibera**

Per le motivazioni in premessa esplicitate, che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la "Relazione sulla prestazione 2023" della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui all'allegato 1), quale documento di rendicontazione regionale, che relaziona in forma comunicativa la *performance* della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'anno 2022 e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare altresì le "Modifiche agli obiettivi di impatto del Piano della prestazione 2022" e di dare atto che costituiscono allegato della "Relazione sulla prestazione 2023" della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui all'allegato 1) alla presente deliberazione;
3. di dare atto che costituisce allegato della "Relazione sulla prestazione 2023" della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, quale documento della *performance* regionale, il "Controllo di gestione – 20° report dicembre 2022", di cui all'allegato 2) alla presente deliberazione;
4. di dare trasmissione degli atti all'Organismo indipendente di valutazione al fine della necessaria validazione della Relazione *de quo*;
5. di dare atto che si darà corso agli obblighi di pubblicazione previsti ai sensi dell'art. 10, comma 8, lettera b) del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, di trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE